



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 103 del 07.07.2020

COPIA

**Oggetto: Presa d'atto dimissioni dipendente matricola n.189 con decorrenza dal 29/06/2020 e contestuale rinuncia all'indennità di mancato preavviso.**

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	A
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ANTONIO	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 5    Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la dipendente matricola n.189, nominata in prova con decorrenza dal 06/05/2020 ai sensi dell'articolo 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali (CCNL) del 21/05/2018 per la successiva immissione nei ruoli dell'Ente a tempo pieno ed indeterminato in qualità di istruttore amministrativo contabile, con inquadramento nella categoria giuridica "C" del comparto Funzioni locali, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 19965 del 22/06/2020 ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 29/06/2020 (ultimo giorno di servizio);

rilevato che le dimissioni sono state presentate al fine di addivenire al perfezionamento di analogo contratto individuale di lavoro con altra amministrazione comunale, avente sede in luogo più prossimo a quello di residenza della dipendente;

visto il citato articolo 20 del CCNL 21/05/2018 a norma del quale, tra l'altro:

- il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
  - due mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B;
  - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti categorie;
- decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4; il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte;

visto l'articolo 12 del CCNL del 09/05/2006 a norma del quale, tra l'altro:

- il dipendente con anzianità di servizio fino a cinque anni in caso di dimissioni è tenuto a fornire un preavviso di almeno un mese, il quale decorre dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
- in caso di mancata osservanza del termine di preavviso il dipendente è tenuto a corrispondere all'Ente un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso;
- è in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte; in tal caso non si applica l'indennità sostitutiva del preavviso;

considerato che, anche sulla base degli orientamenti assunti dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), la possibilità di rinunciare all'indennità sostitutiva del preavviso è rimessa alla valutazione dell'Ente, avuto riguardo anche all'assenza di particolari esigenze di servizio (pareri RAL 1640, RAL 1678, RAL\_1751);

dato atto che in base alla dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 05/10/2001 la presa in servizio di un dipendente presso un'altra amministrazione senza poter rispettare i termini di preavviso in relazione alla data prevista per la nuova assunzione costituisce uno dei casi che gli enti possano valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, di rinunciare al preavviso;

considerato che la ratio della citata disposizione contrattuale in materia di termini del preavviso in caso di dimissioni del dipendente si ritiene debba rinvenirsi anche nella necessità che all'Amministrazione sia accordato un sufficiente arco temporale per garantire:

- un efficace passaggio di consegne tra il dipendente dimissionario e i soggetti subentranti nella gestione dei medesimi affari, dovendosi assicurare in ogni caso la qualità e la continuità dei servizi resi o erogati;
- l'eventuale copertura del posto lasciato vacante dal dipendente dimessosi al fine di limitare i disservizi;

ritenuto, nel caso in specie, che:

- le dimissioni, benché, formalizzate in data 22/06/2020 sono state preannunciate verbalmente alcune settimane prima;
- anche qualora la dipendente avesse rispettato formalmente il preavviso contrattualmente previsto, pari ad un mese, l'Ente non sarebbe riuscito nel periodo di accordato preavviso ad addivenire alla sua pronta sostituzione con carattere di stabilità;
- l'affiancamento con un nuovo dipendente da introdurre nell'Ufficio della dipendente dimissionaria avrebbe avuto effetti limitati, essendo la dipendente stessa in servizio da poco tempo;
- non avendo completato il periodo di prova, la dipendente non gode del diritto alla conservazione del posto previsto contrattualmente per la durata corrispondente all'espletamento del periodo di prova nella nuova amministrazione comunale, essendo pertanto possibile procedere ad una sua rapida sostituzione con limitati disagi per l'Ufficio interessato;

acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

con votazione unanime, tenuto conto di quanto testé esposto

#### DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

di prendere atto delle dimissioni presentate con decorrenza dal 29/06/2020 (da intendersi quale ultimo giorno di servizio) dalla dipendente in prova matricola n. 189, assunta presso l'Amministrazione comunale a far data dal 06/05/2019 in qualità di istruttore amministrativo contabile con inquadramento nella categoria giuridica "C" del comparto Funzioni locali, le cui complete generalità sono indicate esclusivamente nel prospetto allegato alla presente deliberazione, di cui si dispone la non pubblicazione per la tutela della riservatezza dei relativi dati;

di rinunciare, per le motivazioni esposte nella parte motiva, nei confronti della dipendente matricola n.189 all'indennità sostitutiva dei termini di preavviso, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del CCNL del 09/05/2006, esprimendo pertanto specifico consenso alla risoluzione del rapporto facente capo alla medesima dipendente a far data dal 29/06/2020;

di demandare all'Ufficio Personale l'adozione di ogni adempimento consequenziale alla presente;

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 07/07/2020

IL RESPONSABILE  
F.TO FILIPPO FARRIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA VICESEGRETARIA COMUNALE  
F.TO SANDRA LICHERI

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/07/2020 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **08/07/2020** al **23/07/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 08/07/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 23/07/2020

LA VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 08.07.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO